

7. Modifiche al Regolamento Assembleare

Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Milano, 12 aprile 2018

Modifiche al Regolamento Assembleare

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Ordinaria per deliberare sull'approvazione del nuovo testo del Regolamento Assembleare della Vostra Società, come risultante a seguito delle proposte di modificazione di alcune disposizioni.

Tali modifiche, occasionate dall'esigenza di adeguare il Regolamento Assembleare di UniCredit alla conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, come deliberata dall'Assemblea dei Soci del 4 dicembre 2017, sono volte ad allineare alcune disposizioni alle concrete modalità di svolgimento delle Assemblee, alla luce dell'esperienza maturata, e ad apportare ulteriori modifiche/variazioni di natura formale, anche al fine di rendere maggiormente sistematico l'articolato.

Ciò premesso - e nel fare rinvio al quadro sinottico di seguito riportato, che compendia tutte le modifiche proposte – queste sono, nel dettaglio, le principali modifiche che Vi proponiamo di approvare:

- Articolo 1: eliminazione, a seguito della conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, del richiamo alle Assemblee speciali di categoria;
- Articolo 2: accorpamento dei commi 2 e 3 e modifiche di forma;
- Articolo 3: modifiche di forma al comma 1 e riferimento all'avviso di convocazione nel comma 3, in quanto la possibilità di tenere riunioni mediante mezzi di telecomunicazione è già contemplata dallo Statuto, nonché aggiunta di un nuovo comma che riproduce nella sostanza le disposizioni contenute nell'attuale articolo 5, di cui si propone l'abrogazione, aggiungendo la possibilità di allontanamento del soggetto che non ottemperi al divieto ivi contenuto;
- Articolo 4: modifica formale al comma 1;
- Articolo 5: abrogazione e riallocazione dei contenuti nell'ambito dell'articolo 3, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli;
- Articolo 5 come rinumerato: le disposizioni contenute nell'attuale articolo 6 vengono integrate, per ragioni sistematiche, da quelle di cui al primo comma dell'attuale articolo 7;
- Articolo 6 come rinumerato: eliminazione del comma 1 e spostamento dei contenuti nell'ambito dell'articolo 5; inserimento al nuovo comma 1 (in atto 2) della possibilità per il Presidente di invitare anche gli appartenenti alla Direzione ed al Personale della Società ad illustrare gli argomenti all'ordine del giorno; integrazione del comma 2 (in atto 3) per adeguamento all'ormai consolidata prassi assembleare; modifiche di forma ai commi 2 e 3 (in atto 3 e 4) e riallocazione dei contenuti dell'attuale comma 5, che viene riallocato sub nuovo articolo 7, con alcune modifiche formali;
- Articolo 7 come rinumerato: modifica di forma al comma 1; inserimento di un nuovo comma 2 che riproduce nella sostanza quanto in atto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 come rinumerato; modifiche formali ai commi 3 e 4 (come rinumerati) ed eliminazione del criterio d'ordine alfabetico per la concessione della parola ai richiedenti, mai utilizzato; accorpamento dei successivi ultimi due commi, con modifiche di forma
- Articolo 8 come rinumerato: modifiche di forma alla terminologia utilizzata e suddivisione in due commi, per ragioni di ordine sistematico, della norma;
- Articolo 9 come rinumerato: viene previsto in dieci minuti (eliminando l'espressione "di norma") il tempo massimo per gli interventi, in linea con l'ormai consolidata prassi assembleare ed inoltre è prevista la facoltà di prendere la parola una seconda volta solo per esprimere una dichiarazione di voto;
- Articolo 11 come rinumerato: viene precisato che il Presidente, in linea con l'ormai consolidata prassi assembleare, dispone di un servizio d'ordine, i cui addetti sono identificati da appositi segni di riconoscimento; l'articolo inoltre, per ragioni di ordine sistematico, compendia anche i commi sin qui presenti nell'attuale articolo 13, come rinumerati, con alcune modifiche di forma;
- Articolo 12 come rinumerato: modifiche di forma;
- Articolo 13: abrogazione dell'articolo, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli, ed inserimento dei contenuti, con alcune modifiche di forma, nel precedente articolo 11 come rinumerato;
- Articolo 13 come rinumerato: modifiche dei riferimenti normativi ad altre disposizioni del Regolamento e eliminazione del comma 2, i cui contenuti vengono riportati all'articolo 14 come rinumerato, tramite inserimento di un nuovo comma 3;
- Articolo 16 come rinumerato: modifica di forma.

Per una migliore comprensione delle modifiche proposte, riportiamo il seguente quadro di raffronto:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 1	Articolo 1
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di UniCredit (d'ora in avanti "Società") e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria.	1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di UniCredit (d'ora in avanti "Società") e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria.
Articolo 2	Articolo 2
1. Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto al di voto, anche mediante rappresentante, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto.	1. Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto al di voto, anche mediante rappresentante, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto.
2. Assistono all'Assemblea, ove nominati, i Direttori Generali.	2. Possono assistere Assistono all'Assemblea, ove nominati, i Direttori Generali e i Vice Direttori Generali, ove nominati, nonché gli Esponenti Aziendali ed il Personale delle Società del Gruppo UniCredit addetti alle operazioni assembleari.
3. Possono assistere all'Assemblea i Vice Direttori Generali, ove nominati, e gli appartenenti al Personale della Società nonché gli Esponenti Aziendali ed il Personale di Società del Gruppo UniCredit.	3. Possono assistere all'Assemblea i Vice Direttori Generali, ove nominati, e gli appartenenti al Personale della Società nonché gli Esponenti Aziendali ed il Personale di Società del Gruppo UniCredit.
4. Possono assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, rappresentanti della Società incaricata della revisione legale dei conti, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici, italiani o esteri, e da reti radiotelevisive, italiane o estere. L'elenco di coloro che sono ammessi ad assistere all'Assemblea deve essere riportato nel verbale assembleare o in allegato allo stesso.	4.3. Possono essere ammessi ad assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, rappresentanti della Società incaricata della revisione legale dei conti, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici, italiani o esteri, e da reti radiotelevisive, italiane o estere. L'elenco di coloro che sono ammessi ad assistere all'Assemblea deve essere riportato nel verbale assembleare o in allegato allo stesso.
Articolo 3	Articolo 3
1. Coloro che hanno diritto di intervenire nella, o assistere alla, Assemblea ai sensi del precedente art. 2 devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno, valido per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari, da esibire anche a richiesta degli incaricati della Società.	1. Coloro che hanno diritto di intervenire nella, o assistere alla, Assemblea ai sensi del precedente art. 2 devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno, valido per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari, da esibire anche a richiesta degli incaricati della Società da indossare in modo visibile per tutto il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da restituire al termine degli stessi.
2. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio/video per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale assembleare.	2. <i>Testo invariato</i>
3. Resta ferma la possibilità per la Società di mettere a disposizione del pubblico le registrazioni relative alle presentazioni degli Amministratori della Società sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di utilizzare, ove previsto in statuto, le riprese audio/video per consentire agli aventi diritto al voto di intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.	3. Resta ferma la possibilità per la Società di mettere a disposizione del pubblico le registrazioni relative alle presentazioni degli Amministratori della Società sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di utilizzare, ove previsto nell'avviso di convocazione in statuto , le riprese audio/video per consentire agli aventi diritto al voto di intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
	4. Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di qualsiasi genere che consentano la registrazione, fotografia o trasmissione dell'evento assembleare senza specifica autorizzazione del Presidente che, in caso di trasgressioni, adotta gli opportuni provvedimenti, sino a disporre

Modifiche al Regolamento Assembleare

	l'allontanamento dal luogo dell'Assemblea, fermo quanto previsto dal successivo articolo 14.
Articolo 4	Articolo 4
1. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di Personale incaricato della Società, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.	1. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di personale a tal fine incaricato della Società , accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.
2. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.	2. <i>Testo invariato</i>
Articolo 5	Articolo 5
1. Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di qualsiasi genere che consentano la registrazione, fotografia o trasmissione dell'evento assembleare, senza specifica autorizzazione del Presidente.	1. Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di qualsiasi genere che consentano la registrazione, fotografia o trasmissione dell'evento assembleare, senza specifica autorizzazione del Presidente.
Articolo 6	Articolo 6
1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.	1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno e, nel porli in discussione, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e anche proporre la trattazione unitaria di più o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, ove ritenuto opportuno per il miglior svolgimento dei lavori assembleari, fermo restando che per ciascun punto all'ordine del giorno seguirà una distinta votazione.
Articolo 7	Articolo 7
1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione ovvero proporre la trattazione unitaria di più argomenti all'ordine del giorno, ove strettamente connessi tra loro.	1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione ovvero proporre la trattazione unitaria di più argomenti all'ordine del giorno, ove strettamente connessi tra loro.
2. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.	2.1. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, gli appartenenti alla Direzione ed al Personale della Società, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.
3. È riconosciuta ai Soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa.	3.2. È riconosciuta ai Soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta con le materie all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa. In ogni caso, laddove il Consiglio di Amministrazione abbia formulato una sua proposta, questa verrà messa in votazione prima delle eventuali ulteriori proposte, le quali verranno poste in votazione solo se quella del Consiglio di Amministrazione non verrà approvata.
4. Il Presidente ha facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con le materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.	4.3. Il Presidente ha altresi facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con le materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.
5. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 8. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi.	5. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 8. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi.
Articolo 8	Articolo 8
1. Tutti coloro che intervengono ai sensi del precedente art. 2, comma 1, hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.	1. Tutti coloro che intervengono all'Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in

	discussione.
	2. Il Presidente regola la discussione, intervenendo al fine di evitare abusi.
2. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente, tramite il Notaio ovvero il Segretario, presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.	2.3. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente, tramite il Notaio ovvero il Segretario, presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento o degli argomenti cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non sia stata dichiarata abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento o sugli argomenti a cui al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
3. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.	3.4. Il Presidente può altresì autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
4. I Membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e, ove nominati, i Direttori Generali possono chiedere di intervenire nella discussione.	4. I Membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e, ove nominati, i Direttori Generali possono chiedere di intervenire nella discussione.
5. Prendono la parola i Vice Direttori Generali, ove nominati, e gli appartenenti al Personale della Società, nonché gli Esponenti Aziendali ed il Personale di Società del Gruppo UniCredit, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.	5. Prendono la parola gli Amministratori, i Sindaci, gli appartenenti alla Direzione ed al Personale della Società e del Gruppo i Vice Direttori Generali, ove nominati, e gli appartenenti al Personale della Società, nonché gli Esponenti Aziendali ed il Personale di Società del Gruppo UniCredit, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.
Articolo 9	Articolo 98
1. Il Presidente, o su suo invito gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali, i Vice Direttori Generali, gli altri esponenti del Personale della Società, gli Esponenti Aziendali ed il Personale di Società del Gruppo UniCredit rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno. Prima dell'inizio della discussione, ovvero nel corso della medesima, verrà data risposta alle eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia stata già data risposta da parte della Società.	1. Il Presidente, o su suo invito gli Amministratori, i Sindaci, gli appartenenti alla Direzione ed al Personale della Società e del Gruppo , i Direttori Generali, i Vice Direttori Generali, gli altri esponenti del Personale della Società, gli Esponenti Aziendali ed il Personale di Società del Gruppo UniCredit rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su uno o più punti all' sul singolo punto dell'ordine del giorno. Prima dell'inizio della discussione, ovvero nel corso della medesima, verrà data risposta alle eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia stata già data risposta da parte della Società.
	2. Alle eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea la Società fornisce risposta nei termini e con le modalità previste dalla legge e dall'avviso di convocazione.
Articolo 10	Articolo 109
1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina il periodo di tempo - di norma non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.	1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina il periodo di tempo - di norma non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.
2. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento, a titolo di replica, per la durata massima di cinque minuti.	2. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento , per una dichiarazione di voto a titolo di replica, per la durata massima di cinque minuti.
Articolo 11	Articolo 1110
1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove	1. <i>Testo invariato</i>

Modifiche al Regolamento Assembleare

ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo complessivamente non superiore a tre ore.	
2. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 C.C. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e sempreché l'Assemblea non si opponga; in caso di rinvio dell'adunanza egli fissa contemporaneamente il luogo, il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.	2. <i>Testo invariato</i>
Articolo 12	Articolo 1211
1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi.	1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi; a tal fine dispone di un servizio d'ordine, i cui addetti sono identificati da appositi segni di riconoscimento.
2. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti: - qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli; - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione; - nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose; - nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.	2. A questi effetti egli Egli , salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti: - qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli; - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione; - nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose; - nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.
Articolo 13	Articolo 12
1. Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.	3. Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.
2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.	2. 4. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.
Articolo 14	Articolo 1412
1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.	1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.
Articolo 15	Articolo 1513
1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 13.	1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dei precedenti articoli 3, comma 4, e 11 del precedente art. 13.
2. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.	2. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.
Articolo 16	Articolo 1614
1. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.	1. <i>Testo invariato</i>
2. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni argomenti all'ordine del giorno.	2. <i>Testo invariato</i>
	3. I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 3, comma 4, e 11 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei

	confronti dei quali siano assunti.
Articolo 17	Articolo 1715
1. Il Presidente stabilisce, per ciascuna Assemblea le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto.	1. <i>Testo invariato</i>
Articolo 18	Articolo 1816
1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione degli Amministratori o dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti dallo Statuto sociale.	1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione degli Amministratori o dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti dallo Statuto sociale.
Articolo 19	Articolo 1917
1. In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.	1. <i>Testo invariato</i>
Articolo 20	Articolo 2018
1. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire, ai sensi della normativa vigente, mediante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.	1. <i>Testo invariato</i>

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, udita la proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare il seguente nuovo testo del Regolamento assembleare di UniCredit S.p.A.

Articolo 1

1. *Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di UniCredit (d'ora in avanti "Società").*

Articolo 2

1. *Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, anche mediante rappresentante, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto.*
2. *Possono assistere all'Assemblea i Direttori Generali e i Vice Direttori Generali, ove nominati, nonché gli Esponenti Aziendali ed il Personale delle Società del Gruppo UniCredit addetti alle operazioni assembleari.*
3. *Possono essere ammessi ad assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, rappresentanti della Società incaricata della revisione legale dei conti, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici, italiani o esteri, e da reti radiotelevisive, italiane o estere. L'elenco di coloro che sono ammessi ad assistere all'Assemblea deve essere riportato nel verbale assembleare o in allegato allo stesso.*

Articolo 3

1. *Coloro che hanno diritto di intervenire nella, o assistere alla, Assemblea ai sensi del precedente art. 2 devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea e ritirare apposito*

Modifiche al Regolamento Assembleare

contrassegno da indossare in modo visibile per tutto il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da restituire al termine degli stessi.

2. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio/video per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale assembleare.

3. Resta ferma la possibilità per la Società di mettere a disposizione del pubblico le registrazioni relative alle presentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di utilizzare, ove previsto nell'avviso di convocazione, le riprese audio/video per consentire agli aventi diritto al voto di intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

4. Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di qualsiasi genere che consentano la registrazione, fotografia o trasmissione dell'evento assembleare senza specifica autorizzazione del Presidente che, in caso di trasgressioni, adotta gli opportuni provvedimenti, sino a disporre l'allontanamento dal luogo dell'Assemblea, fermo quanto previsto dal successivo articolo 14.

Articolo 4

1. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di personale a tal fine incaricato, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.

2. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Articolo 5

1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno e, nei parli in discussione, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e anche proporre la trattazione unitaria di più o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, ove ritenuto opportuno per il miglior svolgimento dei lavori assembleari, fermo restando che per ciascun punto all'ordine del giorno seguirà una distinta votazione.

Articolo 6

1. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, gli appartenenti alla Direzione ed al Personale della Società, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

2. È riconosciuta ai Soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta con le materie all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa. In ogni caso, laddove il Consiglio di Amministrazione abbia formulato una sua proposta, questa verrà messa in votazione prima delle eventuali ulteriori proposte, le quali verranno poste in votazione solo se quella del Consiglio di Amministrazione non verrà approvata.

3. Il Presidente ha altresì facoltà di accogliere proposte di deliberazioni che riguardino mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 7

1. Tutti coloro che intervengono all'Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

2. Il Presidente regola la discussione, intervenendo al fine di evitare abusi.

3. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente, tramite il Notaio ovvero il Segretario, presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento o degli argomenti cui la domanda stessa si riferisce, fin tanto che non sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento o sugli argomenti a cui si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. Il Presidente può altresì autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano.

5. Prendono la parola gli Amministratori, i Sindaci, gli appartenenti alla Direzione ed al Personale della Società e del Gruppo, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

Articolo 8

1. Il Presidente, o su suo invito gli Amministratori, i Sindaci, gli appartenenti alla Direzione ed al Personale della Società e del Gruppo, rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su uno o più punti all'ordine del giorno.
2. Alle eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea la Società fornisce risposta nei termini e con le modalità previste dalla legge e dall'avviso di convocazione.

Articolo 9

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina il periodo di tempo - non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.
2. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per una dichiarazione di voto.

Articolo 10

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo complessivamente non superiore a tre ore.
2. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e sempreché l'Assemblea non si opponga; in caso di rinvio dell'adunanza egli fissa contemporaneamente il luogo, il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 11

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi; a tal fine dispone di un servizio d'ordine, i cui addetti sono identificati da appositi segni di riconoscimento.
2. Egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:
 - qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
 - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
 - nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.
3. Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.
4. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Articolo 12

1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Articolo 13

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dei precedenti articoli 3, comma 4, e 11.

Articolo 14

1. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.
2. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni argomenti all'ordine del giorno.
3. I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 3, comma 4, e 11 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

Modifiche al Regolamento Assembleare

Articolo 15

1. Il Presidente stabilisce, per ciascuna Assemblea le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto.

Articolo 16

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione degli Amministratori o dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti dallo Statuto sociale.

Articolo 17

1. In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 18

1. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire, ai sensi della normativa vigente, mediante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.